

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), il 22 luglio 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Tarolli, Grillotti, Bonatesta, Moro, Malan, Azzollini e Tofani:

Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale

Art. 1.

*(Interventi in materia di programmazione
dello sviluppo economico e sociale)*

1. Per interventi straordinari diretti a promuovere la programmazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali attraverso la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005, nonché di euro 176.000.000 per l'anno 2006.

2. Gli interventi in materia di infrastrutture di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli altri interventi di cui al medesimo comma 1 sono definiti con decreti dei Ministri competenti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni per i predetti commi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

--	--

